

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

71.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FILIPPO FIANDROTTI

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Casola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4716);	Strada Renato (gruppo comunista) 4, 9
Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425)	Tarabini Eugenio (gruppo DC) 3, 4, 5, 7, 8, 9
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Fiandrotti Filippo, <i>Presidente</i>	Norme in materia di commercio su aree pubbliche (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4930);
Bianchini Giovanni (gruppo DC)	Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647)
Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	Fiandrotti Filippo, <i>Presidente</i>
Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale)	Corsi Hubert (gruppo DC), <i>Relatore</i>
Prandini Onelio (gruppo comunista)	Disegno di legge (Discussione e rinvio):
Serra Giuseppe (gruppo DC)	Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (5221)
	Fiandrotti Filippo, <i>Presidente</i>
	Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i>
	Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,15.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4716); Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cassola ed altri. « Norme per l'informazione del consumatore », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 marzo 1990; e dei deputati Ferrarini ed altri: « Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia ».

Ricordo che nella seduta di ieri era rimasto sospeso il giudizio circa una questione posta dall'onorevole Tarabini. In sua assenza, mi è sembrato corretto rinviare l'esame del provvedimento ad un'altra seduta per dargli modo di esporre le ragioni della sua richiesta volta a modificare l'orientamento delineato nella seduta di ieri.

Ricordo, altresì, che il relatore onorevole Serra, alla luce della discussione

sulle linee generali del provvedimento, aveva suggerito di non modificare il testo pervenutoci dal Senato per dar luogo alla sua approvazione definitiva. Credo, pertanto, che le perplessità espresse in ordine alla questione posta dall'onorevole Tarabini derivino anche da questa volontà della Commissione di approvare il testo al nostro esame senza introdurre modifiche.

EUGENIO TARABINI. Vorrei pregare il relatore ed i colleghi di darmi credito quando affermo che non ho alcuna ragione di divergenza da loro circa la volontà di approvare rapidamente il provvedimento. Però, del tutto casualmente mi sono reso conto che il testo attuale trascina con sé un problema di cui i senatori non si sono avveduti.

Il disegno di legge al nostro esame richiama più volte un decreto del Presidente della Repubblica, il n. 322 del 18 maggio 1982 — che a sua volta è funzionale ad una direttiva comunitaria, la n. 112 del 1979 — il cui articolo 17 recita: « Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione ».

Se fosse approvato il testo al nostro esame, nel comune di Livigno sarebbe consentito importare dall'estero senza la dicitura in lingua italiana sull'etichetta per il fatto che questo comune non fa parte del territorio italiano.

Sarebbero perfettamente legittimi eventuali prodotti italiani con etichetta in lingua straniera esportati nel comune di Livigno perché l'articolo 17 del decreto

del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione. La materia trattata dal provvedimento al nostro esame rientra, con riferimento all'ambito territoriale, nei confini comunitari; non vi rientrano, dunque, tutte le zone al di fuori delle dogane dei paesi della Comunità. Mi riferisco ai comuni di Livigno e di Campione d'Italia, ma l'approvazione del provvedimento comporterebbe che neppure i *duty free* degli aeroporti potrebbero vendere prodotti privi dell'etichetta in italiano. Tutte le aree nell'ambito del territorio soggetto alla sovranità italiana, pur trattandosi di zone extradoganali, devono riportare sui prodotti la dizione italiana. Si tratta di una profonda rivoluzione; per esempio, nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia è diventato praticamente impossibile il rifornimento per i negozi che lo effettuavano presso grossisti in punti franchi, i cui prodotti non avevano caratteristiche di nazionalità; lo stesso monopolio italiano, del resto, fabbrica prodotti per l'esportazione privi di tali caratteristiche.

In questa sede, mi limito a rappresentare alla Commissione che la stessa direttiva comunitaria, strumento normativo da cui origina il provvedimento al nostro esame, si preoccupa solo del territorio comunitario. Il disegno di legge approvato dal Senato riflette l'ambito territoriale indicato dalla direttiva comunitaria, il cui articolo 17, tuttavia, recita: « La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Preso atto di questa realtà e della particolarità della questione, piuttosto marginale ma importante sotto il profilo commerciale, auspico che il provvedimento si allinei alla normativa propria della materia più ampiamente presa in considerazione dalla direttiva comunitaria e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. Senza entrare per il momento nel merito del problema sollevato dall'onorevole Tarabini, vorrei ricordare che la Commissione si era orientata nel senso di non modificare il testo approvato dal Senato per consentire una rapida approvazione del provvedimento. Vorrei altresì fare presente che, sia pure informalmente, talune proposte emendative avevano trovato il consenso della Commissione. Ritengo, pertanto, che nel caso in cui la Commissione decidesse di modificare il testo, sarebbe opportuno recuperare quegli emendamenti sui quali più ampia era la convergenza. Tuttavia, non disponendo attualmente di tali emendamenti propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

EUGENIO TARABINI. Il problema sollevato è a mio avviso così complesso da meritare un esame più approfondito. Le implicazioni di carattere doganale e comunitario necessiterebbero di un esame più attento che consenta di giungere ad una decisione convinta e meditata.

PRESIDENTE. Anche nella seduta di ieri ho fatto presente quanto riscontrato dall'onorevole Tarabini, vale a dire la necessità di una modifica del provvedimento sollevata anche da alcuni senatori.

RENATO STRADA. Ricordo ma come ho già avuto modo di sostenere ieri, non riesco a cogliere fino in fondo le ragioni della questione. Premetto che anche il gruppo comunista ritiene il testo incompiuto e incompleto; come ha sostenuto il relatore, la scelta di fondo riguardava la modifica del provvedimento, con il conseguente allungamento dei tempi, o la sua approvazione in tempi brevi. Abbiamo scelto la seconda strada ed ora la ragione per cui mi pare in questo caso persino errato introdurre la modifica formulata dall'onorevole Tarabini è legata al fatto che il fine della legge è quello di tutelare il consumatore finale. Nelle aree di rife-

rimento il consumatore finale è, in prevalenza, italiano. Non vi è, inoltre, neppure il problema dei fornitori i quali, dovendo esportare i loro prodotti anche nei supermercati italiani limitrofi, disporranno già del prodotto con la denominazione in italiano.

In terzo luogo, se il problema è di rispettare anche il consumatore di diversa origine e lingua, l'etichettatura in italiano non esclude che vi siano anche diciture in altre lingue. Questo è il motivo per cui non colgo il senso del problema sollevato dall'onorevole Tarabini.

EUGENIO TARABINI. Il 95 per cento della merce venduta nei *duty free shop* non proviene da industrie italiane e non è prodotta appositamente per Livigno o per Campione d'Italia; ciò che finisce in questi comuni rappresenta una quota infinitesimale rispetto al complesso della produzione mondiale. I negozianti di queste zone franche e coloro che alimentano i *duty free shop* si approvvigionano sul mercato mondiale da grossisti internazionali che, a loro volta, operano in condizioni di zona franca. Si tratta di merce che sull'etichetta ha soltanto la denominazione in lingua originale e che nasce e viaggia continuamente proprio perché esistono zone franche riconosciute anche dalla Comunità europea.

Ritengo opportuno approfondire maggiormente il problema, perché non è di poco conto e non ritengo convincente l'obiezione sollevata dall'onorevole Strada. La sua proposta, infatti, obbligherebbe la Nestlé, o qualsiasi altra multinazionale, a preoccuparsi di una quota di prodotti troppo esigua per essere interessante.

Non si può liquidare il problema in questo modo: o decidiamo di abolire le zone franche oppure, finché esistono, dobbiamo preoccuparcene.

ONELIO PRANDINI. Vorrei che fosse chiaro per il collega Tarabini che chi ha un'opinione diversa dalla sua non per questo ha nulla contro i commercianti e gli acquirenti delle zone franche di cui

stiamo parlando. L'atteggiamento che, come gruppo comunista abbiamo assunto nei confronti del provvedimento al nostro esame ha una ragione, almeno dal nostro punto di vista, molto chiara ed esplicita. Il consumatore è tale in qualsiasi ambito si trovi ad acquistare un prodotto ed ha diritto, anche perché è una direttiva della Comunità europea ad imporcelo e siamo l'ultimo paese ad adeguarsi ad essa, a conoscere non solo i vantaggi fiscali ed economici di un prodotto più competitivo perché si avvale di congiunture favorevoli, ma anche gli ingredienti che lo compongono.

Ho un'esperienza di 25 anni di rifornimenti e punti vendita in zone franche, ma non condivido l'impostazione dell'onorevole Tarabini. Il produttore può benissimo dar luogo a diverse etichettature senza per questo avere costi aggiuntivi, perché il prodotto è unico. È chiaro che se la Nestlé produce una merce per il mercato italiano, con etichetta in lingua italiana, può disporre anche di etichette volanti che sarà il singolo commerciante ad applicare. Ripeto che ho esperienza di questo ambiente sia come produttore sia come imprenditore che ha punti vendita in zone franche.

Il soggetto che ci proponiamo di tutelare con questa legge è il consumatore finale del prodotto; non facciamo questioni di prezzo, perché il nostro obiettivo è rendere chiaro con quali ingredienti è composto un prodotto al fine di salvaguardare la salute e di evitare che gli acquirenti vengano ingannati da *reclame* che non corrispondono alle effettive caratteristiche del bene acquistato. Pertanto non capisco in che modo il provvedimento al nostro esame possa far crollare le attività economiche delle zone franche.

Per quanto riguarda i *duty free shop*, poi, vorrei che riflettete su quanti sono i prodotti italiani in essi venduti. A Livigno, inoltre, i prodotti alimentari e dell'abbigliamento sono prevalentemente italiani e le grandi industrie a carattere multinazionale finalizzano il prodotto al mercato sul quale vogliono affermarsi.

Per tutti questi motivi non possiamo accettare l'impostazione del collega Tarabini.

Il gruppo comunista non è contrario a rinviare di una settimana l'esame del provvedimento per consentire un approfondimento della questione proposta dall'onorevole Tarabini. Desidero, tuttavia, far presente fin d'ora che manterremo ferma la nostra indisponibilità ad approvare un emendamento in tal senso. Ciò, anche sulla base delle esperienze concretamente vissute sia come produttore del commercio, sia come imprenditore. La direttiva comunitaria in materia recentemente recepita assieme a molte altre obbliga un'etichettatura dei prodotti in grado di rendere comprensibile al consumatore finale ciò che sta acquistando. Il Parlamento ha recepito tali direttive con una larga maggioranza e la normativa deve ricomprendere tutto il territorio, comprese le zone franche dove, eventualmente, potranno essere commercializzati prodotti con la dicitura in più lingue. Per tali ragioni il nostro gruppo non è favorevole a modificare il testo nel senso prospettato dall'onorevole Tarabini. Resta inteso che, in caso di approvazione di un emendamento in tal senso, concordiamo con l'opinione del relatore circa la necessità di introdurre ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato. Il gruppo comunista, tuttavia, ribadisce il proprio convincimento della necessità di una rapida approvazione.

GIOVANNI BIANCHINI. Vorrei riprendere talune questioni sollevate dal presidente. Il fornitore di una zona franca opera su un mercato con caratteristiche diverse rispetto a quelle...

ONELIO PRANDINI. Sul piano della composizione dei prezzi, sì.

GIOVANNI BIANCHINI. Anche sotto il profilo del comportamento del consumatore, il quale non è obbligato a rifornirsi in un punto franco. Chi vi si reca, dunque, è, si presume, un consumatore particolarmente attrezzato, in grado di

riconoscere ed apprezzare la combinazione di qualità e prezzo di ciò che acquista. Al di là della direttiva comunitaria recepita dal Parlamento, il comportamento del consumatore...

ONELIO PRANDINI. Se non ci fosse stata la guerra nel Golfo con la conseguente mancanza di turisti, il consumatore sarebbe stato lo stesso che si reca alla COOP o al SIM!

GIOVANNI BIANCHINI. La logica che muove un consumatore che si reca in un posto come Livigno, è quella dell'interesse personale, una logica, per così dire, di *business*.

ONELIO PRANDINI. Di coscienza economica.

GIOVANNI BIANCHINI. Si presume che sia un consumatore particolarmente attrezzato, non sprovvisto e che non ha, pertanto, la necessità di essere tutelato come avviene nel caso del consumatore di un mercato normale. Le osservazioni formulate dal presidente hanno una loro validità; infatti, al di là dei prodotti alimentari, è molto sviluppato in quelle zone il mercato di prodotti quali cinesprese o macchine fotografiche. Le opportunità di acquisto di tale merce sono rese possibili dal fatto che l'ambito di rifornimento è molto diverso rispetto a quello di un mercato normale. Il consumatore che si reca in quei comuni, conosce e sa valutare e distinguere quello che vuole acquistare, in termini di qualità e di prezzo. Sotto questo profilo sono in grado di comprendere le ragioni dei fornitori. Non ho la sensazione che il consumatore in oggetto non sia tutelato poiché nessuno lo obbliga a recarsi fino là per acquistare determinati prodotti. Se vi si reca lo fa in base ai propri calcoli.

Ugo MARTINAT. Vorrei innanzitutto capire se i consumatori di Livigno sono in maggioranza italiani o tedeschi. Vogliamo approvare una legge che difenda il consumatore italiano o il consumatore in

generale? Mi risulta, infatti, che il mercato di Livigno sia frequentato soprattutto da consumatori e commercianti tedeschi. Se la preoccupazione fosse realmente di tutelare il consumatore in senso generale, lo stesso problema andrebbe affrontato con riferimento a tutti i *duty free shop* degli aeroporti italiani. Lo spirito della legge è di tutelare il consumatore italiano in generale nei punti vendita in Italia. Livigno ha una storia a parte e credo che l'animata ed interessante discussione che stiamo svolgendo rischi di risolversi in una questione di « lana caprina ». I consumatori della zona di Livigno sono italiani e stranieri che vi si recano per spendere meno. Per tali motivi il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si esprime favorevolmente rispetto alla proposta dell'onorevole Tarabini.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. La tutela del consumatore, o avviene in linea di principio *erga omnes*, o altrimenti non si comprende perché le norme comunitarie indichino la necessità di un adeguamento della nostra legislazione. A mio avviso, signor presidente, lo sgravio fiscale non giustifica alcuna delle conseguenze negative che potrebbero derivare ad uno solo dei consumatori (non tutti, infatti, saranno informati ed attrezzati) dall'acquisto di tali prodotti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FILIPPO FIANDROTTI

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. Gli obblighi comunitari prevedono distinzioni? Inoltre, il comma 5 dell'articolo 1 fa riferimento a norme già vigenti; per esempio, per quanto riguarda i cosmetici è in vigore la legge n. 713 del 1986 che prevede eccezioni per i territori di Livigno, Valle d'Aosta e Trieste. Se approviamo la legge così com'è, dovremo rivedere numerosi provvedimenti per adeguarli ai concetti nuovi; personalmente ritengo sarebbe opportuno affrontare in

un secondo momento questa problematica per adeguarla complessivamente ai nuovi principi.

Come ho già detto, se dovessi decidere ora sarei certamente contrario all'introduzione di questo emendamento. Comunque, nel caso ci orientassimo verso una modifica del testo al nostro esame, presenterei anche gli altri emendamenti che in linea generale avevano raccolto il consenso nella Commissione, ma che avevamo deciso di non prendere in considerazione per non rinviare il provvedimento al Senato. Se decidiamo di perdere una settimana, possiamo perderne anche due per esaminare modifiche che ci erano state sollecitate dall'esterno e che abbiamo rifiutato perché non volevamo ritardare l'approvazione del provvedimento. Del resto, si impone anche un minimo di coerenza nei comportamenti della Commissione.

Propongo, quindi, di accogliere la richiesta dell'onorevole Tarabini di approfondire il problema da lui sollevato prima di decidere se modificare il testo al nostro esame. Nel caso la Commissione accogliesse questo suggerimento, però, ripeto che come relatore formalizzerei gli emendamenti che di comune accordo avevamo deciso di accantonare.

EUGENIO TARABINI. Desidero fare alcune precisazioni: la mia preoccupazione è di evitare che vengano approvate norme che raggiungono uno scopo diverso da quello che la Commissione si prefigge e che ciò avvenga solo per la mancanza di un'adeguata conoscenza della materia.

È sicuramente vero, come ha rilevato l'onorevole Martinat, che la maggior parte dei consumatori di Livigno sono stranieri. All'onorevole Strada vorrei far notare che seguendo la sua logica dovremo addirittura impedire agli italiani che vanno all'estero di consumare prodotti stranieri, perché su di essi mancherebbe un'etichetta nella nostra lingua e non sarebbe quindi garantita la conoscenza della composizione del prodotto! L'esigenza di tutelare il consumatore ita-

liano è sicuramente molto seria, ma non mi pare invocabile per questo caso marginale.

Se, poi, dovessimo seguire la logica dell'onorevole Prandini, probabilmente le zone franche non esisterebbero più. La Nestlé non produce per Livigno, ma per l'Italia; una volta entrata in vigore questa legge, la multinazionale preparerà una confezione per il nostro paese ed il negoziante di Livigno non potrà più approvvigionarsi dal commerciante internazionale anch'esso in zona franca, ma dovrà rifornirsi in Italia, acquistando merce soggetta a dogana. Si perderanno così i vantaggi dell'extraterritorialità.

ONELIO PRANDINI. Non sono d'accordo. Il motivo per cui gli operatori di Livigno fanno acquisti in un posto invece che in un altro è la differenza di regime fiscale, l'etichettatura non c'entra nulla, serve soltanto a garantire una maggiore trasparenza ed a consentire una salvaguardia della salute del consumatore.

EUGENIO TARABINI. Credo di aver capito la sua posizione, ma ho l'impressione che lei non abbia compreso a fondo la mia. Con l'obbligo di etichettatura in lingua italiana, il commerciante di Livigno o di Campione d'Italia dovrà acquistare la sua merce sul mercato italiano, cambiando radicalmente le fonti dei suoi approvvigionamenti e restando escluso da una serie di acquisti internazionali compiuti in regime franco. Vi sono, inoltre, una serie di prodotti estranei al mercato del nostro paese che introducendo questa norma verrebbero completamente banditi da queste zone. Per una banalità si rischia di inferire un colpo mortale all'economia di questi paesi.

ONELIO PRANDINI. Contesto il fatto che si tratti di una banalità!

EUGENIO TARABINI. Si raggiunge tale risultato solo per scarsa conoscenza della materia, contro la stessa volontà del legislatore.

Comunque, poiché condivido il resto del provvedimento, propongo che la Commissione chieda un parere in merito alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, poiché si tratta di normativa applicativa di una direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Onorevole Tarabini, a causa del differente regime fiscale, può determinarsi un incentivo ad acquistare in quei territori?

ONELIO PRANDINI. È questa la ragione vera.

EUGENIO TARABINI. Vi è un incentivo, ma d'altra parte questi paesi hanno una loro economia...

PRESIDENTE. Incentrata proprio su questo.

EUGENIO TARABINI. Se dovessimo partire da zero andrebbe bene, ma ormai si è tutto sviluppato in questo senso.

ONELIO PRANDINI. Vorrei essere chiaro a tale proposito. La ragione per cui il gruppo comunista è contrario alla proposta dell'onorevole Tarabini non è legata all'erronea comprensione delle diversità presenti in alcune aree del paese per gli operatori economici commerciali e per i consumatori. Sono invece convinto - si tratta di una valutazione sulla quale, naturalmente, si può dissentire - che il *business*, la coscienza di acquisto della zona franca e dei *duty free shop* siano legati al vantaggio economico connesso al regime fiscale ed al rapporto che l'operatore commerciale stabilisce con i produttori per prodotti non sempre di massa che vengono immessi nella rete commerciale o per scelta di qualità o per convenienza, dando luogo ad una zona franca. Ciò avviene in Italia, in Europa e nel mondo. Anche ad Hong Kong e a New York avviene così.

La direttiva della Comunità europea indica la necessità di tutelare il consumatore finale del prodotto, indipendentemente dal genere, per salvaguardarlo non

solo con riferimento alla salute, ma anche al vantaggio dell'acquisto.

Non sono contrario ad un rinvio di otto giorni o a sottoporre la questione alla Commissione speciale per le politiche comunitarie ed è desiderio mio e del gruppo comunista fare di tutto per non recare difficoltà agli operatori di quelle zone, ma occorre votare una legge che preveda la tutela del consumatore in tutto il territorio nazionale, come detta la direttiva della Comunità europea. Detto ciò, esprimiamo la nostra piena disponibilità per fare ciò nel modo migliore possibile.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. Ovviamente, quando riprenderemo l'esame del provvedimento, mi riservo di presentare una serie di emendamenti sui quali la Commissione aveva già in parte concordato.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con la richiesta di un parere, tuttavia mi auguro che ciò possa consentirci di risolvere in tempi rapidi la questione. L'approvazione di una serie di emendamenti, infatti, temo che rischierebbe di allungare troppo i tempi che, invece, perché la legge sia efficace dovrebbero essere più ristretti.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. Si tratta di emendamenti sui quali si è già registrato un consenso di massima.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A mio avviso il cliente francofono o anglofono risulta già tutelato; la necessità è di porre il consumatore italiano nelle stesse condizioni di quello straniero. Il discorso sarebbe diverso se vi fossero prodotti senza etichetta, ma i clienti che parlano una lingua diversa dall'italiano sono tutelati e vogliamo che lo stesso avvenga per quelli

di lingua italiana, senza con questo pregiudicare quanto affermato dall'onorevole Tarabini.

UGO MARTINAT. Occorre un emendamento anche per tutti i *duty free shop* presenti nel paese.

RENATO STRADA. I *free shop* sono sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. La questione potrebbe essere sottoposta alla Commissione affari costituzionali. L'eventuale parere della Commissione per le politiche comunitarie, infatti, andrebbe comunque sottoposto al giudizio della prima Commissione, e in tal modo potremmo guadagnare tempo.

EUGENIO TARABINI. Trattandosi di una normativa applicativa di una direttiva comunitaria, e considerato che la zona di Livigno è extracomunitaria, ritenevo che la competenza fosse della Commissione per le politiche comunitarie.

RENATO STRADA. A mio avviso il parere dovrebbe essere richiesto alla Commissione affari costituzionali; non si tratta, infatti, di tradurre in legge una specifica direttiva comunitaria, ma di un'iniziativa parlamentare ad integrazione di una direttiva, per la tutela del consumatore.

PRESIDENTE. Anche in considerazione del fatto che la Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di commercio su aree pubbliche (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4930) e della proposta di legge Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

del disegno di legge: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 marzo 1990, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ravaglia ed altri: « Nuove norme contro l'abusivismo commerciale ».

Do la parola al relatore.

HUBERT CORSI, *Relatore*. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con condizioni sugli emendamenti trasmessi nella precedente seduta. Essendo però stati preannunciati ulteriori emendamenti, risulta necessario disporre di un periodo di tempo al fine di valutarne le implicazioni. Chiedo, pertanto, che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1990.

L'onorevole Bortolami ha facoltà di svolgere la relazione.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame introduce alcune modifiche alla disciplina dei titoli

e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Attualmente è l'ufficio metrico provinciale che provvede a saggiare il prodotto per fare in modo che i metalli, una volta lavorati ed immessi sul mercato, diano tutte le garanzie di rispetto della produzione. Il provvedimento al nostro esame prevede la possibilità di istituire laboratori di analisi presso le camere di commercio o di omologare per questo compito quelli già esistenti, anche perché il mercato è diventato molto più ampio ed è necessaria un'integrazione al lavoro svolto dagli uffici metrici provinciali.

Nella sostanza su questo disegno di legge non vi è nulla da eccepire; tuttavia esso è carente in merito ad un aspetto di cui si occupa un disegno di legge in discussione presso l'altro ramo del Parlamento: il contenzioso. Secondo la legge del 1968, in caso di irregolarità riscontrate durante i controlli effettuati presso le aziende, non è prevista la possibilità per i titolari delle medesime di essere presenti in contraddittorio o di fare ricorso contro le risultanze delle analisi.

Sulla base di contatti informali con il Senato, è emersa la disponibilità a valutare positivamente eventuali emendamenti da noi introdotti al fine di integrare questa lacuna del testo al nostro esame. Mi è stato detto, però, che alcune difficoltà sarebbero state poste dal Governo, che preferirebbe un'approvazione del testo così com'è.

Prima di inoltrarmi nella discussione, vorrei che il Governo chiarisse se effettivamente è possibile completare il provvedimento introducendo norme di maggiore garanzia nei confronti dei produttori, tra l'altro più consone alla nostra tradizione democratica o se, invece, vi sono ragioni particolari per approvare il testo pervenuto dal Senato.

In secondo luogo vorrei richiamare la necessità di dotare i laboratori delle camere di commercio delle stesse possibilità di controllo di cui dispongono gli uffici metrici provinciali.

Un altro dato che sarebbe utile conoscere riguarda il numero dei laboratori esistenti (potrebbe forse essere fornito dall'Unioncamere) presso le camere di commercio. A tutto ciò occorre fornire una risposta perché se con questa « leggina » ci si limiterà, di fatto, ad autorizzare le camere di commercio a dotarsi di un laboratorio, allora tanto varrebbe ampliare le competenze degli uffici metrici provinciali che da venti anni svolgono tali funzioni.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di fornire i chiarimenti richiesti dall'onorevole Bortolami nel corso di una prossima seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 21 febbraio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO